

## REGOLAMENTO (UE) N. 500/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2012

## recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («convenzione»).
- (2) Nella sua sedicesima riunione straordinaria del 2008 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («ICCAT»), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 08-05 volta a istituire un nuovo piano di ricostituzione per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in sostituzione del precedente piano di ricostituzione adottato nel 2006. In previsione dell'entrata in vigore della raccomandazione 08-05, è stato adottato il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio<sup>(3)</sup>.
- (3) Nella sua diciassettesima riunione straordinaria del 2010 l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione 10-04 prevede un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento, e prevede inoltre nel 2012 ulteriori pareri del comitato permanente

della ricerca e delle statistiche (SCRS) sull'individuazione di zone di riproduzione e sulla creazione di santuari.

- (4) La raccomandazione 10-04 è vincolante per l'Unione.
- (5) Inoltre, talune disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009 sono diventate obsolete e dovrebbero essere soppresse. Altre disposizioni dovrebbero essere aggiornate per essere adeguate ai cambiamenti della legislazione, in particolare quelli risultanti dall'adozione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca<sup>(4)</sup>.
- (6) Al fine di prevedere condizioni uniformi per quanto riguarda le operazioni di trasferimento, le operazioni di ingabbiamento e la registrazione e comunicazione delle attività delle tonnare, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>(5)</sup>.
- (7) Il termine «Comunità» utilizzato nell'articolo del regolamento (CE) n. 302/2009 dovrebbe essere modificato per tener conto dell'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato di Lisbona.
- (8) La raccomandazione 10-04 ha preso effetto il 13 agosto 2011. Tutte le parti contraenti della convenzione, compresa l'Unione, hanno tuttavia convenuto di applicare le relative disposizioni applicabili alla copertura degli osservatori, nel caso dell'Unione assicurata dagli Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Di conseguenza, è opportuna l'applicazione retroattiva delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 28.1.2012, pag. 116.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2012 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*) e decisione del Consiglio dell'11 giugno 2012.

<sup>(3)</sup> GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

